



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**VIII Sezione Civile**

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Ivana a  
scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

*- ex art 702 bis -*

nella causa civile iscritta al n. 7124/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi  
dell'anno 2021, avente ad oggetto controversia in materia di responsabilità  
professionale

**TRA**

**Vincenzo**, rappresentato e difeso dagli **Avv.ti Vincenzo Liguori**  
ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro  
Direzionale, Isola F/4, presso lo studio del primo, giusta procura in atti;

*ricorrente*

**E**

**AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – Monaldi- Cotugno- CTO (P.I.**  
) di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  
e difesa dall'Avv. Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio in giusta procura  
in atti;





Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto:  
condanna la struttura sanitaria convenuta al pagamento in favore dell'istante di complessivi € 345.095,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito per i fatti di causa, oltre interessi legali sulla somma devalutata al mese di agosto 2015 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat foi, dall'agosto 2015 sino alla pronuncia della presente sentenza;
- 2) non luogo a provvedere sull'intervento volontario azionato dalla compagnia di assicurazione, per le ragioni espresse in parte motiva, ciò anche in relazione alle spese di lite;
- 3) condanna la struttura sanitaria resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 803,94 per spese vive (comprese quelle di cui alla procedura ex art 696 bis cpc) ed euro 17.962,00 per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali al 15% come per legge con distrazione in favore del procuratore per fattone anticipo;
- 5) oneri di ctu a definitivo carico della struttura resistente soccombente liquidati come da separato atto.

Così deciso il 17.05.23

IL GIUDICE

Ivana

